

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267  
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

*(commento di giurisprudenza)*

**Articolo 114** *Aziende speciali ed istituzioni* <sup>(387)</sup> <sup>(393)</sup>

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. <sup>(388)</sup>

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. <sup>(389)</sup>

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. <sup>(390)</sup>

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. <sup>(385)</sup>

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: <sup>(386)</sup>

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale; <sup>(391)</sup>
- c) il bilancio di esercizio; <sup>(391)</sup>
- d) il piano degli indicatori di bilancio <sup>(391)</sup>.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
- c) le variazioni di bilancio;
- d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, completo dei relativi allegati. <sup>(392)</sup>

---

(385) Comma inserito dall'[art. 25, comma 2, lett. a\), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#), modificato dall'[art. 4, comma 12, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(386) Alinea così modificato dall'[art. 25, comma 2, lett. b\), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, dall'[art. 74, comma 1, n. 1\), lett. d\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

(387) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

(388) Comma così modificato dall'[art. 74, comma 1, n. 1\), lett. a\), D.Lgs.](#)

*23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(389) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. b)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(390) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. c)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(391) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. e)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(392) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. f)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(393) Il presente articolo corrisponde all'*art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e al *comma 5 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26*.